

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 14, comma 1, della legge regionale 6/2008, secondo cui il territorio regionale è suddiviso in unità territoriali denominate Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia faunistica e venatoria, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato faunistico regionale;

Visto l'art. 14, comma 2, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale assegna il territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia all'associazione costituita tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria sul medesimo territorio;

Vista la propria deliberazione 21 luglio 2010, n. 1436, recante l'individuazione delle Riserve di caccia e la perimetrazione delle zone di rifugio del Distretto venatorio n. 12 "Laguna";

Vista, in particolare, l'individuazione del territorio delle Riserve di caccia di Grado e Marano Lagunare, quale risulta dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1436/2010;

Vista la nota dd. 8 maggio 2012 del Direttore della Riserva di caccia di Grado, volta a chiarire l'attribuzione dell'area denominata "Barancole";

Considerato che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 1436/2010 e il conseguente decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa "Coordinamento normativo nelle materie della tutela della fauna e attività relative alla gestione venatoria" 5 agosto 2010, n. 1722, l'area denominata "Barancole" era stata attribuita alla Riserva di caccia di Marano Lagunare;

Considerato che, con decreto del Direttore del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria 21 giugno 2000, n. 275, per ragioni di ordine storico-naturalistico l'area di che trattasi era stata assegnata alla Riserva di caccia di Grado;

Considerato che, per effetto della recente modifica del confine amministrativo tra le Province di Udine e Gorizia, l'area denominata "Barancole" risulta attribuita al Comune di Grado;

Vista la nota del Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità, presso la Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali dd. 24 giugno 2012, prot. n. SCPA/12.6/44322, con la quale è stato comunicato al Presidente del Distretto venatorio n. 12 "Laguna" e ai Direttori delle Riserve di caccia di Grado e Marano Lagunare l'avvio del procedimento amministrativo volto a attribuire alla Riserva di caccia di Grado l'area denominata "Barancole", assegnata alla Riserva di caccia di Marano Lagunare con il citato decreto n. 1722/2010;

Considerato che i destinatari della citata comunicazione di avvio del procedimento non hanno presentato osservazioni in merito;

Visto il verbale della seduta del Comitato faunistico regionale, tenutasi in data 30 luglio 2012 e il relativo parere 14/2012, da cui risulta che il Comitato si è espresso in maniera favorevole all'assegnazione dell'area denominata "Barancole" alla Riserva di caccia di Grado;

Vista la cartografia di cui all'allegato A alla presente deliberazione, predisposta dal Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità, recante l'individuazione del territorio delle Riserve di caccia del Distretto venatorio n. 12 "Laguna" e, in particolare, delle Riserve di caccia di Grado e Marano Lagunare, quale risulta dall'assegnazione alla Riserva di caccia di Grado dell'area denominata "Barancole";

Ritenuto, a modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 1436/2010, di approvare l'individuazione del territorio delle Riserve di caccia del Distretto venatorio n. 12 "Laguna" e, in particolare, delle Riserve di caccia di Grado e Marano Lagunare, quale risulta dall'assegnazione alla Riserva di caccia di Grado dell'area denominata "Barancole", così come indicato nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali

La Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

1. A modifica della deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2010, n. 1436, il territorio delle Riserve di caccia del Distretto venatorio n. 12 "Laguna" e, in particolare, delle Riserve di caccia di Grado e Marano Lagunare, quale risulta dall'assegnazione alla Riserva di caccia di Grado dell'area denominata "Barancole", è individuato dall'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante.

2. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge regionale 6/2008, la struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria provvederà ad assegnare il territorio corrispondente alle Riserve di caccia di Grado e Marano Lagunare all'associazione senza fine di lucro, costituita tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria sul medesimo territorio sulla base dell'allegato A alla presente deliberazione.

3. La struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria provvederà a comunicare i contenuti della presente deliberazione alle Province di Udine e Gorizia, nonché al Presidente del Distretto venatorio n. 12 "Laguna" e ai Direttori delle Riserve di caccia di Grado e Marano Lagunare.

4. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE